

**Condizioni generali
dei
Partner associati "RENT AND TRAVEL" di
Knaus Tabbert AG
in Italia per il noleggio di autocaravan (CG)**

Il contratto di noleggio per l'autocaravan viene stipulato esclusivamente tra il cliente (di seguito denominato "Noleggiatore") e il centro di noleggio locale prescelto (di seguito denominato "Società di noleggio"), che è un partner associato di "RENT AND TRAVEL".

I partner associati "RENT AND TRAVEL" sono aziende indipendenti. Alla stipula di un contratto di noleggio per autocaravan tra il Noleggiatore e la Società di noleggio, le seguenti CG vengono incorporate nel contratto di noleggio e diventano parte integrante del contratto stesso.

CG:

Art. 1 Ambito di applicazione, definizioni

1. Ambito di applicazione

Le CG si applicano a tutti i rapporti commerciali tra la Società di noleggio e il Noleggiatore.

Si applicano esclusivamente le CG. Eventuali condizioni generali divergenti, contrastanti o aggiuntive del Noleggiatore non sono parte integrante del contratto, anche se la Società di noleggio è a conoscenza di tali condizioni. Eventuali condizioni diverse sono valide solo se la Società di noleggio accetta espressamente l'applicazione di queste condizioni al momento della stipula del contratto. In particolare, sono esclusivamente valide le CG anche nel caso in cui la Società di noleggio, a conoscenza delle Condizioni generali del Noleggiatore, noleggia l'autocaravan al Noleggiatore senza riserve.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti CG si definiscono:

Consumatori: Persone fisiche che stipulano il contratto per uno scopo non ascrivibile alla loro attività aziendale, commerciale, artigianale o libero-professionale eventualmente svolta.

Imprenditori: Persone fisiche o giuridiche, o persone e società con capacità giuridica, con cui la Società di noleggio intrattiene rapporti commerciali e che agiscono nell'esercizio della loro attività aziendale o libero-professionale.

Noleggiatori: Consumatori e Imprenditori che noleggiavano autocaravan presso la Società di noleggio.

Società di noleggio: Il centro di noleggio locale italiano, che è partner associato "RENT AND TRAVEL", presso cui il Noleggiatore noleggia un autocaravan.

Listino prezzi: Il listino prezzi di "RENT AND TRAVEL" per partner associati italiani in vigore al momento della stipula del contratto di noleggio.

Art. 2 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto tra la Società di noleggio e il Noleggiatore è esclusivamente il noleggio di un autocaravan da parte del Noleggiatore presso la Società di noleggio (contratto di noleggio) con i diritti e gli obblighi concordati nel contratto di noleggio e nelle CG.

Con la stipula del contratto di noleggio, il Noleggiatore ottiene il diritto di utilizzare l'autocaravan nei limiti concordati e per il periodo di noleggio concordato. Il contratto di noleggio termina alla fine del periodo di noleggio concordato. La proroga del periodo di noleggio è possibile solo previo consenso esplicito

della Società di noleggio in forma scritta. È esclusa la proroga tacita del contratto di noleggio in virtù dell'uso continuato dell'oggetto del noleggio (Art. 1597 del Codice Civile italiano).

Con la stipula del contratto di noleggio, la Società di noleggio acquisisce nei confronti del Noleggiatore il diritto all'incasso del canone di noleggio concordato e al rispetto di tutti gli altri obblighi del Noleggiatore disciplinati dal contratto e dalle CG della Società di noleggio.

Al contratto di noleggio non si applica il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo). In particolare, il Noleggiatore organizza da sé i propri spostamenti e pernottamenti. La fornitura di servizi di viaggio, in particolare di un pacchetto di servizi di viaggio (Viaggio) e/o di "servizi turistici collegati", dalla Società di noleggio non è prevista, né dovuta. Non si applicano pertanto le disposizioni di legge sui contratti di viaggio.

Art. 3 Conducenti autorizzati, presentazione dei documenti, usi consentiti, viaggi all'estero e in zone di guerra

1. Conducenti autorizzati

L'autocaravan può essere guidato solo dal Noleggiatore e dai conducenti indicati nel contratto di noleggio che soddisfano i seguenti requisiti ("Conducenti autorizzati"):

- per autocaravan con massa massima autorizzata fino a 3,5 tonnellate:
il Noleggiatore dell'autocaravan e i conducenti indicati nel contratto di noleggio devono avere almeno 21 anni al momento della presa in consegna del veicolo e devono essere in possesso da almeno un anno di patente di guida valida in Italia nella categoria richiesta per l'autocaravan noleggiato (ad esempio, categoria C o B).
- Per autocaravan con massa massima autorizzata oltre 3,5 tonnellate:
il Noleggiatore dell'autocaravan e i conducenti indicati nel contratto di noleggio devono avere almeno 25 anni al momento della presa in consegna del veicolo e devono essere in possesso da almeno tre anni di patente di guida valida in Italia nella categoria richiesta per l'autocaravan noleggiato (ad esempio, categoria D).

L'elenco dei requisiti di età e tipo di patente di guida può essere consultato sul sito web www.rentandtravel.it prima della prenotazione.

Se l'autocaravan deve essere guidato da ulteriori persone che soddisfano i requisiti di cui sopra, ciò può essere concordato per iscritto con la Società di noleggio fino al momento della consegna del veicolo. Per ognuno dei conducenti aggiuntivi potrebbe essere applicato un supplemento di prezzo, di cui il Noleggiatore verrà informato prima della conclusione del contratto di noleggio.

Il Noleggiatore garantisce sotto la propria responsabilità che solo i conducenti autorizzati guidino l'autocaravan. Il Noleggiatore deve indicare i nomi e gli indirizzi di tutte le persone che guidano l'autocaravan durante il periodo di noleggio e fornire questi dati alla Società di noleggio su richiesta della stessa.

2. Presentazione di documenti, cambio di indirizzo

Prima della consegna dell'autocaravan, il Noleggiatore deve presentare una patente di guida valida in Italia per ogni conducente indicato nel contratto di noleggio, nonché un documento d'identità o passaporto validi.

La presentazione dei documenti è requisito indispensabile per la consegna dell'autocaravan al Noleggiatore.

Se il Noleggiatore non è in grado di presentare i documenti richiesti per sé e/o per i singoli conducenti specificati alla data di consegna concordata, su richiesta della Società di noleggio il conducente/i conducenti specificati devono essere rimossi dal contratto di noleggio. L'autorizzazione di tali conducenti decade con la loro rimozione dal contratto di noleggio. La rimozione non pregiudica il diritto della Società di noleggio al prezzo di noleggio concordato (fermo restando che non verrà addebitato il supplemento di prezzo pattuito per i conducenti aggiuntivi rimossi dal contratto di noleggio).

Se il Noleggiatore non è in grado di presentare i documenti richiesti per sé e per tutti gli altri conducenti specificati alla data di consegna concordata, la Società di noleggio stabilisce un ragionevole periodo di proroga allo scadere del quale, in mancanza di esito, può disdire il contratto di noleggio senza ulteriore preavviso.

Se la Società di noleggio risolve il contratto di noleggio senza ulteriore preavviso dopo la scadenza del periodo di proroga senza esito, inoltre, si applicano le disposizioni sulla disdetta straordinaria senza preavviso per causa imputabile al Noleggiatore (Art. 7 comma 2).

Se la consegna dell'autocaravan viene ritardata a causa di documenti non presentati in tempo, i costi che ne derivano, specificatamente indicati prima della conclusione del contratto di noleggio, sono a carico del Noleggiatore.

Se l'indirizzo/la sede legale del Noleggiatore cambia tra la stipula del contratto di noleggio e la sua completa esecuzione, il Noleggiatore è tenuto a comunicare immediatamente e spontaneamente il nuovo indirizzo alla Società di noleggio.

3. Utilizzo dell'autocaravan

L'autocaravan può essere utilizzato solo sulla rete stradale pubblica.

L'autocaravan deve essere trattato con cura e in conformità alle norme pertinenti e alle regole tecniche per il suo utilizzo. È necessario rispettare le istruzioni / i manuali d'uso. Il Noleggiatore è tenuto a chiudere correttamente l'autocaravan durante le assenze.

Devono essere rispettate le norme in materia di circolazione, le disposizioni sul carico, le dimensioni del veicolo (altezza, larghezza, lunghezza) e le regole tecniche di utilizzo.

Il Noleggiatore è tenuto a controllare regolarmente la funzionalità operativa e l'idoneità alla circolazione dell'autocaravan.

Si raccomanda, pertanto, di pesare il veicolo carico prima di ogni viaggio e di verificare che il veicolo rispetti la massa totale autorizzata. È responsabilità del conducente assicurarsi che il veicolo non sia sovraccarico durante il viaggio.

In particolare, è richiesto di controllare i livelli dell'olio e dell'acqua e la pressione degli pneumatici, correggendoli se necessario.

L'autocaravan non può essere utilizzato:

- per attività sportive con motori, in particolare per manifestazioni di guida sportiva che richiedono di raggiungere la velocità massima, o per le relative prove di guida,
- per test dei veicoli o per esercitazioni di guida sicura,
- per altri scopi che comportano una sollecitazione eccessiva dell'autocaravan,
- per esercitazioni di scuola guida
- per il trasporto commerciale di passeggeri,

- per sub-noleggio,
- per essere ceduto in prestito,
- per commettere reati, anche nel caso in cui questi siano sanzionabili solo in base alla legge del luogo in cui è stato commesso il reato e
- per il trasporto di sostanze altamente infiammabili, tossiche o comunque pericolose.

È vietato fumare negli autocaravan, in quanto si tratta di veicoli per non fumatori. In caso di mancato rispetto del divieto di fumare nel veicolo a noleggio, la Società di noleggio può richiedere al Noleggiatore un risarcimento forfettario di 500,00 Euro. Il Noleggiatore ha facoltà di dimostrare che la Società di noleggio ha subito solo un danno inferiore o non ha subito alcun danno.

4. Viaggi all'estero e in zone di crisi/guerra

Il Noleggiatore deve informarsi – e assicurarsi che il conducente, se diverso dal Noleggiatore stesso, si informi – autonomamente sulle norme di circolazione e sulle leggi dei Paesi che visita con l'autocaravan durante il periodo di noleggio e dei Paesi di transito, e rispettare le norme di circolazione ivi vigenti.

Il Noleggiatore è autorizzato a viaggiare all'estero con l'autocaravan solo in Europa.

In deroga a questo principio, non sono ammessi viaggi in Bulgaria, Groenlandia, Islanda, Romania, Russia, Turchia, Ucraina, alle Isole Canarie, a Madeira o alle Azzorre. Se il Noleggiatore desidera recarsi in questi Paesi o in Paesi extraeuropei, ciò è consentito solo previo consenso esplicito della Società di noleggio.

Al Noleggiatore è sempre vietato viaggiare in zone di crisi e di guerra.

Art. 4 Prezzo di noleggio, forfait di servizio, cauzione e altri costi

1. Prezzo di noleggio

Il prezzo di noleggio che il Noleggiatore paga alla Società di noleggio è regolato dal contratto di noleggio e si basa sul listino prezzi in vigore al momento della stipula del contratto.

Il prezzo di noleggio è calcolato per notte. Il prezzo per notte può variare a seconda della stagione in cui cade la rispettiva notte.

Oltre alla cessione a noleggio del veicolo, il prezzo di noleggio copre solo i costi dell'assicurazione del veicolo (cfr. Art. 11) e della manutenzione e riparazioni di usura ordinaria, salvo diversamente concordato tra la Società di noleggio e il Noleggiatore in forma esplicita scritta.

Il chilometraggio incluso nel prezzo di noleggio è indicato nel listino prezzi in vigore al momento della stipula del contratto.

In particolare, il prezzo di noleggio non include costi del carburante, pedaggi, costi di parcheggio, campeggio, sosta in piazzole e traghetti, multe e altre sanzioni o altri costi operativi. Questi costi sono esclusivamente a carico del Noleggiatore.

Se il Noleggiatore restituisce l'autocaravan prima della fine del periodo di noleggio concordato, è tenuto a pagare l'intero prezzo di noleggio concordato per contratto, a meno che la Società di noleggio non riesca a noleggiare l'autocaravan ad altri nel periodo tra la restituzione effettiva e la fine concordata del periodo di noleggio. Se durante questo periodo è effettivamente possibile il noleggio ad altri, il prezzo da pagare sarà ridotto in proporzione.

Se il Noleggiatore non restituisce l'autocaravan alla Società di noleggio alla data concordata nel contratto di noleggio, la Società di noleggio può chiedere un risarcimento per l'utilizzo nel periodo di mancata restituzione per un importo pari almeno al canone di noleggio precedentemente concordato. Ciò vale anche nel caso

in cui la restituzione tardiva non sia imputabile al Noleggiatore. La Società di noleggio si riserva il diritto di chiedere ulteriori danni.

2. Forfait di servizio

Per ogni noleggio viene addebitato un forfait di servizio un tantum. Il forfait di servizio comprende un'accurata spiegazione del funzionamento dell'autocaravan, la consegna dell'autocaravan pronto per la partenza, la ricarica di una bombola di gas propano, l'AdBlue e la pulizia esterna alla riconsegna dell'autocaravan. L'importo del forfait di servizio è indicato nel listino prezzi in vigore al momento della stipula del contratto.

3. Cauzione

Il Noleggiatore è tenuto a depositare una somma di denaro presso la Società di noleggio a garanzia dell'adempimento dei suoi obblighi (cauzione). L'importo della cauzione è indicato nel listino prezzi in vigore al momento della stipula del contratto. La Società di noleggio rimborsa la cauzione al Noleggiatore alla regolare restituzione dell'autocaravan (cfr. Art. 10) dopo il conteggio a saldo del contratto di noleggio.

Se al Noleggiatore devono essere addebitati costi aggiuntivi rispetto al canone di noleggio dovuto e al forfait di servizio, questi verranno compensati con la cauzione. Se l'autocaravan è danneggiato al momento della riconsegna, la Società di noleggio può trattenere la cauzione fino al chiarimento dell'ammontare dei danni/costi di riparazione e dell'obbligo di assunzione di tali costi. È possibile l'addebito di costi aggiuntivi, in particolare per pulizia, chilometraggio supplementare, rifornimento di carburante, danni e franchigie assicurative in caso di danni (cfr. Art. 4 comma 5 che segue).

4. Altri costi

Al Noleggiatore potranno essere addebitati costi aggiuntivi nei seguenti casi:

- i. Se il Noleggiatore percorre con l'autocaravan più del numero massimo di chilometri concordato nel contratto di noleggio, verranno addebitati 30 centesimi di euro (0,30 €) per ogni chilometro in più percorso;
- ii. Se il Noleggiatore restituisce l'autocaravan alla Società di noleggio senza aver eseguito una pulizia sufficiente (intendendosi per essa una pulizia che riporti l'autocaravan almeno alle condizioni in cui si trovava al momento della consegna per il noleggio) degli interni del veicolo, la Società di noleggio addebiterà al Noleggiatore un costo a forfait per la pulizia degli interni del veicolo. Lo stesso vale se il Noleggiatore restituisce l'autocaravan senza aver pulito adeguatamente la toilette e il serbatoio delle acque nere. L'importo forfettario che il Noleggiatore deve corrispondere per la pulizia degli interni e della toilette/serbatoio delle acque nere è indicato nel listino prezzi in vigore al momento della stipula del contratto;
- iii. La Società di noleggio consegna l'autocaravan al Noleggiatore con il pieno di carburante e il Noleggiatore deve restituirlo alla Società di noleggio con il pieno di carburante. Se il Noleggiatore non restituisce l'autocaravan con il pieno di carburante, deve rimborsare alla Società di noleggio un importo pari a 20,00 Euro a titolo di tariffa per il servizio di rifornimento più il costo del carburante, ai sensi del successivo Art. 10.

Inoltre, gli oggetti danneggiati o mancanti saranno addebitati al Noleggiatore se responsabile del danneggiamento o della perdita.

Si tenga presente che il listino prezzi in vigore, fornito al Noleggiatore prima della conclusione del contratto di noleggio, può contenere ulteriori costi a carico del Noleggiatore, in particolare tasse e oneri.

Art. 5 Prenotazione e modifiche alla prenotazione

1. Prenotazione

Il contratto di noleggio dell'autocaravan (prenotazione) viene stipulato esclusivamente in uno dei tre modi seguenti:

- La Società di noleggio e il Noleggiatore stipulano un contratto di noleggio firmato da entrambe le parti in forma cartacea (**VAR. A**),
- La Società di noleggio e il Noleggiatore stipulano un contratto di noleggio firmato digitalmente da entrambe le parti (**VAR. B**) oppure
- Il Noleggiatore fa clic sul pulsante "Prenota e paga" alla fine del processo di prenotazione online e la Società di noleggio invia una conferma di prenotazione (**VAR. C**). In tal caso, La Società di noleggio fornisce al Noleggiatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto (al più tardi al momento della consegna dell'autocaravan).

Ogni prenotazione è valida esclusivamente per una categoria di autocaravan, non per un tipo specifico di veicolo. Non dà diritto a una configurazione specifica della pianta del veicolo. La Società di noleggio può proporre al Noleggiatore di cambiare il veicolo oggetto della prenotazione con un autocaravan di valore uguale o superiore, mantenendo le condizioni concordate. Se la Società di noleggio propone al Noleggiatore un autocaravan di una categoria più economica e il Noleggiatore lo accetta, la differenza del prezzo di noleggio tra i due autocaravan sarà rimborsata.

2. Modifiche alla prenotazione

Il periodo di noleggio concordato nel contratto di noleggio è vincolante.

Se il Noleggiatore desidera modificare il periodo di noleggio concordato, ciò può avvenire solo alle seguenti condizioni:

- la Società di noleggio acconsente alla modifica della prenotazione in forma scritta;
- il Noleggiatore ha comunicato alla Società di noleggio la sua richiesta di modifica almeno 60 giorni prima dell'inizio concordato del periodo di noleggio;
- la Società di noleggio ha disponibilità corrispondente;
- il nuovo periodo di noleggio desiderato è nello stesso anno solare di quello prenotato e
- il nuovo periodo di noleggio desiderato corrisponde quantitativamente al periodo prenotato.

Tuttavia, il Noleggiatore non può vantare alcun diritto legale alla modifica della prenotazione.

Il prezzo di noleggio previsto, calcolato in base ai dati della prenotazione, deve pervenire entro 30 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio sul conto che la Società di noleggio indica al Noleggiatore, senza alcuna deduzione, cfr. Art. 6 comma 2.

Art. 6 Condizioni di pagamento e pagamento ritardato

1. Acconto

Il Noleggiatore è tenuto a versare alla Società di noleggio un acconto sul prezzo di noleggio concordato. L'acconto è pari al 30% del prezzo di noleggio. Il Noleggiatore deve versare l'acconto alla Società di noleggio entro 7 giorni lavorativi bancari dalla stipula del contratto di noleggio. A seconda della modalità concordata, l'acconto viene versato tramite bonifico bancario del

Noleggiatore o con un pagamento online. Per pagamento online si intende che il pagamento del prezzo di noleggio, del forfait di servizio e degli altri importi dovuti in base al contratto di noleggio viene effettuato dal Noleggiatore utilizzando i dati della carta di credito forniti dallo stesso, tramite bonifico bancario istantaneo, Giropay, Apple Pay o Google Pay ("**pagamento online**"). Con il pagamento online, inizialmente la cauzione (cfr. Art. 4 comma 3 e Art. 6 comma 3) viene solo bloccata. Selezionando l'opzione di pagamento online, il Noleggiatore può decidere se pagare solo l'acconto alla stipula del contratto ed effettuare gli ulteriori pagamenti ai sensi dell'Art. 6 comma 2, o se pagare già alla stipula del contratto l'intero prezzo di noleggio concordato, il forfait di servizio e gli altri importi dovuti dal Noleggiatore in base al contratto di noleggio, ad eccezione della cauzione (vedere il successivo Art. 6 comma 3).

Se il Noleggiatore non paga l'acconto nei tempi previsti, la Società di noleggio può disdire il contratto di noleggio in via straordinaria e senza preavviso alla scadenza di un ragionevole periodo di proroga. Ulteriori dettagli sono definiti all'Art. 7 comma 2.

2. Prezzo di noleggio

Il restante prezzo di noleggio dovuto dal Noleggiatore, il forfait di servizio concordato e gli altri importi dovuti dal Noleggiatore in base al contratto di noleggio devono pervenire per intero alla Società di noleggio entro 30 giorni prima della data concordata per la consegna del veicolo.

3. Cauzione

La cauzione (si veda il precedente Art. 4 comma 3) deve essere depositata dal Noleggiatore presso la Società di noleggio prima della presa in consegna dell'autocaravan. Il deposito può avvenire in contanti o con carta di credito.

4. Pagamento ritardato

Se il Noleggiatore è in ritardo rispetto agli obblighi di pagamento, saranno addebitati interessi di mora in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Art. 7 Recesso, revoca e disdetta; condizioni di cancellazione e conseguenze del mancato utilizzo del servizio

1. Revoca e recesso da parte del Noleggiatore

Si precisa che la legge non prevede per il Noleggiatore alcun diritto generale di recesso dei contratti di noleggio.

In particolare, si precisa che il diritto di recesso è escluso dall'Art. 59, comma 1, lettera n) del Codice del Consumo per il noleggio di veicoli, tra l'altro, se il contratto prevede una data o un periodo specifici per la fornitura del servizio.

Tuttavia, qualora al Noleggiatore nel singolo caso spetti effettivamente il diritto di revoca o di recesso previsto dalla legge, questo non è pregiudicato dalle presenti CG.

2. Disdetta del contratto di noleggio

Il contratto di noleggio viene stipulato per un periodo fisso e termina alla data di restituzione concordata senza necessità di disdire il contratto di noleggio (scadenza temporale).

Fermo restando il diritto del Noleggiatore e della Società di noleggio alla disdetta del contratto di noleggio in via straordinaria e senza preavviso per gravi motivi.

In particolare, la Società di noleggio può disdire il contratto di noleggio senza preavviso per gravi motivi (ossia, inadempimenti contrattuali o situazioni che rendono illecita o impossibile l'esecuzione del contratto) se:

- il Noleggiatore non effettua un pagamento concordato o una prestazione di garanzia (cauzione) anche dopo la scadenza di un ragionevole periodo di proroga fissato dalla Società di noleggio;
- il Noleggiatore non è in grado di presentare i documenti richiesti per sé e per tutti gli altri conducenti indicati nel contratto di noleggio al momento della presa in consegna del veicolo, anche dopo un ragionevole periodo di proroga concesso dalla Società di noleggio (Art. 3 comma 2);
- l'adempimento del contratto è reso impossibile da cause di forza maggiore o altre circostanze non imputabili alla Società di noleggio, fermo l'obbligo della stessa di informare il Noleggiatore non appena ha conoscenza del verificarsi della causa di forza maggiore;
- l'autocaravan è stato colpevolmente prenotato con informazioni fuorvianti o false o con l'occultamento di fatti rilevanti; i fatti rilevanti possono includere l'identità del cliente, la solvibilità o lo scopo del noleggio;
- lo scopo o il motivo del noleggio è illegale o
- sussiste una violazione di obblighi e adempimenti essenziali da parte del Noleggiatore. In quest'ultimo caso, tuttavia, la disdetta è consentita solo dopo la scadenza senza esito di un termine ragionevole fissato per l'azione correttiva, a meno che la concessione di tale termine appaia chiaramente inutile o la disdetta immediata sia giustificata da ragioni particolari, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti.

Se la disdetta straordinaria della Società di noleggio è imputabile al Noleggiatore, la Società di noleggio deve detrarre dalla richiesta di risarcimento danni nei confronti del Noleggiatore l'incasso derivante dal noleggio dell'autocaravan ad altri durante il periodo di noleggio concordato, oltre alle spese non sostenute. Se non è possibile concedere in noleggio l'autocaravan ad altri clienti, il Noleggiatore è tenuto a corrispondere alla società di noleggio gli importi indicati nel paragrafo immediatamente successivo.

In caso di disdetta straordinaria della Società di noleggio per causa imputabile al Noleggiatore, il Noleggiatore dovrà

- fino a 61 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio, pagare alla Società di noleggio il 20% del prezzo di noleggio.
- da 60 a 30 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio, pagare alla Società di noleggio il 40% del prezzo di noleggio.
- da 29 a 15 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio, pagare alla Società di noleggio l'80% del prezzo di noleggio.
- meno di 15 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio o durante il noleggio, pagare alla Società di noleggio il 90% del prezzo di noleggio.

Ferma restando la possibilità per la Società di noleggio di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni.

Il Noleggiatore ha facoltà di dimostrare che il diritto al risarcimento non è motivato o non lo è per l'importo richiesto.

3. Condizioni di cancellazione

La Società di noleggio concede al Noleggiatore il diritto di annullare la prenotazione alle condizioni descritte di seguito. Per il calcolo dell'importo dei diritti di cancellazione a carico del Noleggiatore è determinante la data di arrivo presso la Società di noleggio della comunicazione scritta di cancellazione.

- Cancellazione fino a 61 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio dietro pagamento alla Società di noleggio del 20% del prezzo di noleggio (diritti di cancellazione), con importo minimo di 200,00 Euro.
- Cancellazione da 60 a 30 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio dietro pagamento alla Società di noleggio del 40% del prezzo di noleggio (diritti di cancellazione).
- Cancellazione da 29 a 15 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio dietro pagamento alla Società di noleggio dell'80% del prezzo di noleggio (diritti di cancellazione).
- meno di 15 giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio dietro pagamento alla Società di noleggio del 90% del prezzo di noleggio (diritti di cancellazione).

La cancellazione è efficace solo se il Noleggiatore la comunica alla Società di noleggio in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica indicato sul contratto di noleggio.

La Società di noleggio compenserà l'incasso derivante dal noleggio dell'autocaravan ad altri durante il periodo di noleggio concordato, nonché le spese non sostenute.

Il Noleggiatore ha comunque la possibilità di dimostrare che la Società di noleggio ha subito solo un danno inferiore o nessun danno.

Il diritto contrattuale di cancellazione non si applica se il cliente ha prenotato un'offerta speciale, in particolare i cosiddetti tour di prova.

4. Mancato utilizzo dell'autocaravan

Se il Noleggiatore non utilizza l'autocaravan senza aver esercitato la facoltà di cancellazione di cui all'articolo 7.3 che precede, o aver comunque concordato con la Società di noleggio l'annullamento del contratto, la Società di noleggio mantiene il diritto al prezzo di noleggio concordato nonostante il mancato utilizzo dell'autocaravan. La Società di noleggio compenserà l'incasso derivante dal noleggio dell'autocaravan ad altri nel periodo di noleggio concordato, nonché le spese non sostenute.

Se l'autocaravan non viene noleggiato ad altri, la Società di noleggio può effettuare una deduzione forfettaria delle spese non sostenute. In questo caso, il Noleggiatore è tenuto a pagare almeno il 90% del prezzo di noleggio concordato per contratto. Il Noleggiatore ha facoltà di dimostrare che il suddetto diritto non è motivato o non lo è per l'importo richiesto.

Art. 8 Autocaravan sostitutivo

Se l'autocaravan viene distrutto non per colpa del Noleggiatore o se è presumibile che l'uso dell'autocaravan non sia possibile per un tempo eccessivamente lungo a causa di un guasto/danno non imputabile al Noleggiatore, la Società di noleggio si riserva il diritto di fornire al Noleggiatore un autocaravan comparabile o più grande. Se la Società di noleggio fornisce un autocaravan sostitutivo corrispondente entro un periodo di tempo adeguato, il Noleggiatore non ha diritto di recedere dal contratto di noleggio. Se il veicolo sostitutivo comporta per il Noleggiatore costi accessori più elevati, come costi di traghetto o pedaggio e costi di esercizio, questi sono a carico del Noleggiatore. In presenza di interessi giustificati del Noleggiatore, come il dovere sostenere maggiori costi, il Noleggiatore può rifiutare un autocaravan più grande in quanto non conforme al contratto.

Se la Società di noleggio propone al Noleggiatore un autocaravan sostitutivo di una categoria più economica e il Noleggiatore accetta l'offerta, la Società di noleggio rimborserà la differenza del prezzo di noleggio tra i due autocaravan.

Art. 9 Obblighi del Noleggiatore, comportamento in caso di incidenti e danni

1. Obblighi del Noleggiatore

L'autocaravan può essere guidato solo dal Noleggiatore e dal conducente/dai conducenti indicati nel contratto di noleggio. Qualsiasi deroga si applica solo in caso di emergenza. Il Noleggiatore è tenuto a comunicare alla Società di noleggio i nomi e gli indirizzi di tutti i conducenti del veicolo e a fornire una copia della loro patente di guida e del loro documento d'identità.

Il Noleggiatore è tenuto a informare tutti i conducenti dell'esistenza e del contenuto delle CG.

Prima di consegnare l'autocaravan a un conducente autorizzato, il Noleggiatore deve assicurarsi che questi sia idoneo alla guida e non sia sottoposto a un divieto di guida.

Quando si lascia l'autocaravan, è necessario proteggerlo contro il furto utilizzando i dispositivi disponibili, in particolare deve essere chiuso a chiave e con il bloccasterzo inserito. I documenti e le chiavi dell'autocaravan devono essere portati con sé dal Noleggiatore quando lascia il veicolo, e devono essere protetti contro l'accesso non autorizzato.

Il Noleggiatore non può apportare modifiche tecniche o visive all'autocaravan.

Gli animali domestici sono ammessi solo previo esplicito consenso scritto della Società di noleggio. Se la Società di noleggio concede il consenso, la responsabilità di assicurare che il trasporto stesso e le modalità di trasporto siano appropriati e adeguati alla specie spetta unicamente al Noleggiatore.

Per il trasporto di persone, in particolare di bambini di altezza inferiore a 1,50 m, il Noleggiatore e i conducenti devono scrupolosamente osservare e rispettare l'Art. 172 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche).

2. Comportamento del Noleggiatore in caso di incidenti e danni

In caso di incidenti o danni da incendio, furto o altro, il Noleggiatore/conducente deve chiamare immediatamente la polizia e informare la Società di noleggio. In caso di incidente (anche senza il coinvolgimento di terzi), il Noleggiatore/conducente deve rimanere sul luogo dell'incidente fino a quando non avrà adempiuto all'obbligo di chiarire i fatti secondo le disposizioni di legge previste dal Codice della Strada e dal Codice Penale italiano. Se la polizia rifiuta il rilevamento dell'incidente, il Noleggiatore è tenuto a dimostrare ciò alla Società di noleggio in forma adeguata.

Inoltre, il Noleggiatore è tenuto a informare immediatamente e dettagliatamente per iscritto la Società di noleggio descrivendo in forma di rapporto lo svolgimento dei fatti e le conseguenze dell'incidente o del danno. Ciò vale anche per danni di piccola entità. In particolare, il rapporto deve contenere i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e di eventuali testimoni, nonché i numeri di targa dei veicoli coinvolti. In linea generale, il Noleggiatore è tenuto a confrontarsi con la Società di noleggio prima di rilasciare dichiarazioni con cui riconosce espressamente la sua responsabilità legale in merito a un incidente/danno. Eventuali danni minori all'autocaravan devono essere segnalati

alla Società di noleggio al più tardi al momento della restituzione dell'autocaravan.

Art. 10 Consegna e restituzione dell'autocaravan

Al momento della consegna e della restituzione dell'autocaravan, la Società di noleggio e il Noleggiatore devono ispezionare congiuntamente il veicolo e gli accessori (in particolare per verificare la presenza di accessori, gli eventuali danni, la funzionalità, il livello di carburante e la pulizia) e compilare e firmare un verbale di consegna o restituzione in cui devono essere documentati i rilievi. La Società di noleggio si riserva il diritto di rivendicare i danni occulti anche dopo la firma del verbale di restituzione.

Il Noleggiatore si impegna a riconsegnare l'autocaravan al centro di noleggio stabilito dal contratto, alla data e all'ora stabilite dal contratto, con interni puliti e nelle condizioni registrate al momento della consegna (secondo il verbale di consegna) e, se non diversamente concordato, durante il normale orario di apertura rilevabile da cartello esposto nei locali commerciali della Società di noleggio.

L'autocaravan viene consegnato al Noleggiatore con il pieno di carburante e deve essere restituito alla Società di noleggio con il pieno.

Se il Noleggiatore non restituisce l'autocaravan con il pieno di carburante, il costo del rifornimento da parte della Società di noleggio è a carico del Noleggiatore. In questo ultimo caso, inoltre, il Noleggiatore è tenuto a rimborsare alla Società di noleggio un importo pari a [x] Euro a titolo di tariffa per il servizio di rifornimento (più il costo del carburante).

Non è possibile il noleggio one-way di sola andata.

In caso di violazione dell'obbligo di restituzione, più noleggiatori sono responsabili in solido.

Se il Noleggiatore non adempie all'obbligo di restituzione anche dopo un'ulteriore richiesta esplicita di restituzione o se non può essere contattato dalla Società di noleggio, questa si riserva il diritto di sporgere denuncia. Le spese conseguenti sono a carico del Noleggiatore, salvo nel caso in cui la violazione dell'obbligo di restituzione non sia imputabile al Noleggiatore.

Art. 11 Assicurazione dell'autocaravan

L'autocaravan è assicurato secondo le Condizioni generali di assicurazione dei veicoli a motore (RCA, in Italia).

L'assicurazione comprende la responsabilità civile verso terzi in conformità alle Condizioni generali di assicurazione dei veicoli a motore (RCA, in Italia) con copertura illimitata per danni materiali e patrimoniali, per danni alle persone fino a un massimo di 8 milioni di Euro, e una corrispondente assicurazione casco totale con franchigia massima di 1.500 € per sinistro.

Art. 12 Difetti e riparazioni

Se durante il periodo di noleggio si verifica un difetto/danno all'autocaravan, il Noleggiatore può far eseguire presso un'officina specializzata le riparazioni necessarie per garantire il funzionamento e la sicurezza dell'autocaravan sulla strada durante il periodo di noleggio fino a un prezzo di € 150,00 senza interpellare la Società di noleggio; per riparazioni di maggiore entità è richiesto il consenso della Società di noleggio. Le spese

di riparazione sono a carico della Società di noleggio dietro presentazione delle ricevute originali e delle parti sostituite, salvo nel caso in cui il Noleggiatore sia responsabile del danno ai sensi dell'Art. 13.

Se un difetto di cui è responsabile la Società di noleggio rende necessaria una riparazione e il Noleggiatore non la fa eseguire autonomamente, il Noleggiatore è tenuto a notificare immediatamente il difetto alla Società di noleggio e concedere un termine di tempo ragionevole per la riparazione. In caso di circostanze specifiche del Paese (ad esempio, infrastrutture) che ritardino la riparazione, il termine di tempo deve essere prorogato di conseguenza. Restano fermi tutti i diritti riconosciuti al consumatore ai sensi del Codice del Consumo.

Art. 13 Responsabilità

1. Responsabilità della Società di noleggio

La Società di noleggio risponde di tutti i danni coperti dall'assicurazione stipulata per l'autocaravan. Se i danni non sono coperti dall'assicurazione, la Società di noleggio, i suoi collaboratori, rappresentanti legali e agenti rispondono dei danni esclusivamente come descritto di seguito.

Se il Noleggiatore è un Imprenditore, la responsabilità per danni materiali e patrimoniali è limitata al dolo e alla grave negligenza, salvo nel caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale. In caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali, la responsabilità per sola negligenza è limitata all'importo di un danno prevedibile al momento della stipula del contratto e tipico del contratto stesso.

Gli obblighi contrattuali sostanziali sono gli obblighi il cui adempimento è indispensabile per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Noleggiatore fa affidamento e può fare affidamento.

La limitazione di responsabilità non si applica in caso di danni che compromettono la vita, l'integrità fisica o la salute o in altri casi di responsabilità legale obbligatoria.

La Società di noleggio non risponde di oggetti di proprietà del Noleggiatore dimenticati al momento della restituzione dell'autocaravan.

2. Responsabilità del Noleggiatore

Il Noleggiatore risponde nei confronti della Società di noleggio, in particolare per danneggiamento o perdita dell'autocaravan, come descritto di seguito.

In caso di danneggiamento o perdita dell'autocaravan causati da negligenza lieve, durante il periodo di noleggio concordato il Noleggiatore risponde per ogni sinistro fino alla franchigia assicurativa concordata nel contratto.

La limitazione della responsabilità alla franchigia concordata non si applica ai danni causati con dolo dal Noleggiatore. In questo caso, il Noleggiatore risponde dell'intero importo.

Se il Noleggiatore ha causato il sinistro durante il periodo di noleggio per negligenza grave, il Noleggiatore risponde in misura proporzionata alla gravità della colpa fino all'ammontare del danno totale.

La limitazione della responsabilità alla franchigia concordata nel contratto non si applica inoltre se:

- il Noleggiatore o il conducente a cui il Noleggiatore ha affidato l'autocaravan abbandona il luogo dell'incidente senza autorizzazione;
- il Noleggiatore, con dolo o per grave negligenza, non chiama la polizia in caso di incidente,

salvo nel caso in cui la violazione di tale obbligo non abbia avuto alcuna influenza sulla determinazione della causa del danno o dell'ammontare del danno.

Anche nei casi sopra citati, nei confronti della Società di noleggio il Noleggiatore risponde per grave negligenza in misura corrispondente alla gravità della colpa fino all'ammontare del danno totale. L'onere della prova dell'assenza di negligenza grave spetta al Noleggiatore.

Per i danni coperti dall'assicurazione casco parziale, in particolare per i danni causati da pietre e grandine, il Noleggiatore risponde per l'importo della franchigia concordata di 1.500,00 Euro, se e nella misura in cui l'assicurazione è obbligata al risarcimento e il danno non è stato causato dal Noleggiatore.

Se il Noleggiatore ritarda la restituzione dell'autocaravan, dall'inizio del periodo di ritardo il Noleggiatore è responsabile secondo le disposizioni di legge.

Per tutti i danni non coperti dall'assicurazione (ad es. chiodo/vite negli pneumatici o infrazioni al codice della strada), il Noleggiatore è pienamente responsabile in conformità alle disposizioni generali di legge.

Più Noleggiatori sono responsabili in solido.

Il Noleggiatore è responsabile secondo le disposizioni di legge dei danni all'autocaravan o a terzi causati dagli animali trasportati.

Il Noleggiatore si impegna a sollevare interamente la Società di noleggio da tutti i costi e gli oneri, le multe e le sanzioni originati durante l'utilizzo del veicolo a noleggio a causa del Noleggiatore.

In particolare, il Noleggiatore è responsabile senza limitazioni di qualsiasi infrazione alle norme di circolazione e regolamentazione del traffico e altre disposizioni di legge, nonché di qualsiasi interferenza molesta causata dal Noleggiatore o da terzi a cui il Noleggiatore affida il veicolo. Il Noleggiatore solleva la Società di noleggio da tutte le multe e contravvenzioni, gli oneri e altri costi imposti dalle autorità o da altri enti alla Società di noleggio in relazione a tali infrazioni.

La Società di noleggio ha diritto a trattenere la cauzione fino all'accertamento della colpevolezza.

Art. 14 Protezione dei dati, trattamento e utilizzo dei dati e localizzazione dei veicoli

La Società di noleggio raccoglie, elabora e utilizza i dati personali del Noleggiatore e del conducente ai fini dell'esecuzione del contratto di noleggio in qualità di responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) in combinato disposto con la normativa nazionale in materia di protezione dei dati.

La Società di noleggio può trasmettere questi dati ad aziende partner e ad altri soggetti terzi incaricati (ad es. agenzie di

recupero crediti) nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto di noleggio.

Inoltre, i dati personali di cui al contratto possono essere trasferiti a terzi, in particolare alle autorità competenti, in presenza di un obbligo di legge o se ciò è necessario per salvaguardare gli interessi legittimi della Società di noleggio o di terzi, in particolare per il perseguimento di reati, e non vi è motivo di ritenere che l'interesse legittimo del Noleggiatore o del conducente contro tale trasferimento sia prevalente.

Se l'autocaravan è dotato di un sistema di localizzazione, la Società di noleggio ha facoltà di rilevare i dati della posizione dell'autocaravan e di localizzare e bloccare l'autocaravan in caso di allarme (furto, rapina, sabotaggio, violazione delle restrizioni di ingresso). La Società di noleggio utilizza questi dati esclusivamente per localizzare e bloccare l'autocaravan in caso di allarme.

Art. 15 Disposizioni finali

Il luogo di adempimento è la sede legale della Società di noleggio o del centro di noleggio concordato.

Le modifiche alle Condizioni generali di noleggio e gli accordi integrativi necessitano della forma scritta da entrambe le parti per essere efficaci, se si riferiscono ad accordi verbali precedenti o presi al momento della stipula del contratto. Le dichiarazioni di terzi non influiscono e in particolare non hanno alcun effetto vincolante sul contratto di noleggio tra Società di noleggio e Noleggiatore.

Il contratto stipulato tra la Società di noleggio e il Noleggiatore è disciplinato esclusivamente dal diritto italiano. Le disposizioni del contratto di noleggio, comprese le condizioni di noleggio, sono prevalenti; le disposizioni di legge si applicano a titolo integrativo e in subordine.

L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica la validità delle altre clausole.

Se il Noleggiatore è un Consumatore, per le controversie civili inerenti al Contratto di noleggio la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato italiano. Se il Noleggiatore è un professionista ai sensi del Codice del Consumo, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per qualsiasi rivendicazione derivante da o sulla base del presente contratto è quello della sede legale della Società di noleggio. Lo stesso vale per le persone senza foro competente generale in Italia o per le persone che, dopo la stipula del contratto, hanno trasferito la residenza o il domicilio abituale al di fuori dell'Italia, o la cui residenza o domicilio abituale non sono noti al momento del ricorso alle vie legali.

Data:

**Partner associati "RENT AND TRAVEL" di Knaus Tabbert
AG**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il
Noleggiatore, dopo averne presa attenta e specifica
conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente
le seguenti clausole: Art. 9; Art. 12; Art. 13.1 and Art. 15.

Data:

Il Noleggiatore
